

Determinazione regionale n.777 del 24 agosto 2012

Oggetto. Aumento della resa ad ettaro di vino classificabile come DOCG "Asti" nelle tipologie "Asti" e "Moscato d'Asti" vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla DOCG per la campagna 2012 – 2013 (vendemmia 2012).

Il Decreto Legislativo n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 10 comma 1 stabilisce che le Regioni, su richiesta dei Consorzi e sentite le Organizzazioni Professionali di categoria, possano annualmente consentire per i vini a D.O., l'aumento della resa ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O. fino ad un massimo del 20% in annate climaticamente favorevoli.

Il Decreto Ministeriale del 30 novembre 2011 e s.m.i. "Riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita (di seguito DOCG) del vino "Asti", all'articolo. 4, comma 6, stabilisce che la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per le tipologie Asti e Moscato d'Asti non può essere superiore a quintali 100.

Attraverso una serie di sedute, conclusasi con l'incontro del 24 agosto 2012 della Commissione Interprofessionale dell'Accordo Moscato, è stato siglato l'Accordo di filiera per le vendemmie 2012 e 2013 per la DOCG "Asti" (di seguito Accordo).

In particolare all'articolo 2 "valori produttivi e vincoli di destinazione vendemmia" del suddetto Accordo si evidenzia la necessità di conseguire il riequilibrio del mercato della DOCG "Asti" e le parti chiedono alla Regione Piemonte di emanare apposito provvedimento per aumentare la resa ad ettaro di vino classificabile a DOCG "Asti" per la tipologia spumante e per quella Moscato d'Asti ad un massimo di 81 ettolitri/ettaro (equivalenti a 108 quintali/ettaro di uva) e per rendere tale aumento immediatamente disponibile all'utilizzo. A supporto di tale richiesta sono stati presentati dati di mercato e un esame dell'andamento dell'annata agraria.

Poiché il conseguimento dell'equilibrio di mercato per il vino a DOCG "Asti" non può prescindere dalla gestione della parte costituente il possibile supero di produzione, nell'articolo 2 dell'Accordo, siglato il 24 agosto 2012 le parti richiedono che la Regione stabilisca dei vincoli di destinazione.

In particolare l'Accordo prevede le seguenti limitazioni :

1 - Le uve Moscato bianco ed i mosti eccedenti la resa come sopra determinata possono essere destinati, senza priorità predeterminate, fino ad un massimo di 12 quintali di uva ad ettaro, alle produzioni di:

- ◆ Mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato
- ◆ Vino
- ◆ Succhi d'uva
- ◆ Mosto muto destinato alla concentrazione
- ◆ Mosto di uve parzialmente fermentato
- ◆ Distillati
- ◆ Mostarda d'uva o "cognà"

Per la destinazione a succo d'uva e distillati è consentito l'utilizzo del riferimento al nome del vitigno Moscato.

2 - "Nell'ambito dei limiti di resa stabiliti nel caso di arricchimento per osmosi inversa o per concentrazione parziale a freddo, sarà quindi possibile compensare la riduzione di prodotto DOCG

“Asti” con pari quantità di prodotto indicato in accordo come escluso dalla DOCG “Asti”. Tale compensazione dovrà avvenire secondo le procedure dalla normativa vigente.”

L’Accordo inoltre stabilisce all’art. 2 i limiti di resa in caso di arricchimento per osmosi inversa e concentrazione parziale a freddo. Le due tecniche di arricchimento sono particolarmente vantaggiose sia in termini di qualità che di sottrazione di prodotto in eccedenza, ma possono comportare una riduzione della massa di mosto fino al 20% così che gli indubbi vantaggi qualitativi e di mercato vengono ostacolati dagli alti costi e dalla perdita di prodotto. Al fine di incentivare l’utilizzo delle tecniche menzionate, nell’Accordo si è deciso di consentire la compensazione del prodotto perso, proporzionalmente alla massa sottoposta al trattamento, nei limiti della resa consentita dal disciplinare di produzione. Questo nel permanere del limite di 81 ettolitri/ettaro di vino classificabile DOCG “Asti” .

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

D E T E R M I N A

per la vendemmia 2012:

- la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Asti” e “Moscato d’Asti” viene aumentata, per le motivazioni specificate in premessa a 81 ettolitri/ettaro (equivalente a 108 quintali/ettaro di uva);.

- qualora vengano utilizzate tecniche di arricchimento del mosto atto a divenire “Asti” o “Moscato d’Asti” D.O.C.G. quali l’osmosi inversa e la concentrazione parziale a freddo, potranno essere classificate come “uve” o “mosto” atti a divenire “Asti” o “Moscato d’Asti” DOCG quantitativi di uve o mosti superiori alla resa vino ettaro su indicata sino a compensare le perdite di prodotto determinate dall’utilizzo delle tecniche di arricchimento menzionate. La quantità di uve o mosto prodotto superiore a quanto determinato al primo punto dovrà essere proporzionale alla massa trattata e comunque non superiore a quelli previsti dal disciplinare di produzione. Questo nel permanere del limite di 81 ettolitri/ettaro di vino classificabile DOCG “ASTI” o “Moscato d’Asti” ;

- la perdita di prodotto determinato dall’utilizzo delle tecniche di arricchimento menzionate non può superare il 20% della massa sottoposta a trattamento.

- le uve Moscato Bianco ed i mosti destinati alla produzione di Asti spumante e Moscato d’Asti, eccedenti la resa di 108 quintali/ettaro, possono essere destinate, fino ad un massimo di 12 quintali di uva ad ettaro, o all’equivalente di mosto, alle produzioni di seguito elencate:

- Mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato
- Vino
- Succhi d’uva
- Mosto muto destinato alla concentrazione
- Mosto di uve parzialmente fermentato
- Distillati
- Mostarda d’uva o “cognà”

- I mosti di uve destinati a vino saranno inviati alla fermentazione nei termini previsti dalla normativa in materia.
- I mosti di uve destinati a succhi d’uva potranno essere conservati come mosto dolce, oltre il periodo delle fermentazioni, solo in presenza di un contratto di vendita.
- I mosti muti destinati alla concentrazione dovranno essere sottoposti al trattamento entro il 31 dicembre dell’anno di vendemmia.

- I mosti di uve in attesa di commercializzazione saranno oggetto di comunicazione al Consorzio per la Tutela dell'Asti entro il mese seguente al periodo vendemmiale.
- Per la destinazione a succo d'uva e distillati è consentito l'utilizzo del riferimento al nome del vitigno Moscato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R 22/2010

L'Estensore
Dott.ssa Elena Maria Piva

Il Responsabile di Settore
Dott. Gualtiero Freiburger